

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREARO, BRUSASCA, FRANZO, DE LEONARDIS, BALDI, MENGOZZI,
CARRA, BASSI, SABATINI, BIANCHI FORTUNATO, STELLA, ARMANI,
DE MARZI, PUCCI ERNESTO, GERBINO, CANESTRARI, CERUTI CARLO,
FABBRI FRANCESCO, RINALDI, IMPERIALE**

Presentata il 14 ottobre 1966

Delega al Governo ad emanare norme per l'ordinamento del personale del Servizio di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'azione svolta in questi ultimi tempi dal Parlamento e dal Governo per dotare il Paese di strumenti legislativi idonei a tutelare, attraverso la difesa della genuinità dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, coloro che attendono al duro lavoro dei campi e coloro che provvedono, nel rispetto della legge, alla trasformazione dei detti prodotti o alla produzione dei mezzi tecnici per l'agricoltura, non può far sentire in pieno i suoi benefici effetti se non si procede contemporaneamente ad un'efficiente riorganizzazione ed adeguamento del servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, onde renderlo sempre più rispondente ai numerosi e nuovi compiti che è chiamato ad assolvere.

Con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, relativa alla istituzione dell'agronomo di zona e al riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste, è stato realizzato l'inquadramento, in appositi ruoli ad esaurimento, del personale analista e prelevatore che, prima dell'entrata in vigore della predetta legge, non aveva alcun rapporto d'impiego con l'amministrazione. Ma tale inquadramento

si è limitato a poche unità, per cui sin da allora è stata avvertita la necessità di procedere ad un aumento del personale, apparendo quella dotazione organica assolutamente insufficiente.

Detto aumento presuppone necessariamente una ristrutturazione degli attuali organici mediante la trasformazione in ruoli permanenti di quelli ad esaurimento e mediante la istituzione di nuovi ruoli, in modo di poter disporre anche di personale qualitativamente adeguato alle specifiche esigenze, specie oggi che la sofisticazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario ha assunto le forme più raffinate.

L'urgente, improrogabile necessità di adeguare l'organizzazione del Servizio alle effettive esigenze funzionali è stata anche avvertita dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, concernente la delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Infatti, la predetta Commissione parlamentare, il 2 febbraio 1965, nell'esprimere il pro-

prio parere sulle norme delegate, constatati i nuovi ed onerosi compiti che il Servizio di repressione delle frodi era chiamato ad assolvere a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge, raccomandava al Governo di provvedere tempestivamente a dotare gli istituti di vigilanza « del personale e dei mezzi idonei a rendere pronta, efficace, e generale l'applicazione delle nuove norme, esprimendo subito, in rappresentanza del Parlamento, gli eventuali necessari consensi per i provvedimenti legislativi che all'uopo occorressero ».

Ora, considerato che il Governo non ha finora provveduto ad approntare i necessari provvedimenti auspicati dalla predetta Commissione parlamentare e più volte sollecitati sia dal Parlamento con appositi ordini del giorno che dai singoli parlamentari attraverso interrogazioni, ecc., è stata predisposta l'unità proposta di legge con la quale si delega il Governo a procedere ad un'efficiente riorganizzazione ed adeguamento del personale del Servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provvedimento è ispirato ai seguenti criteri:

— trasformazione in ruoli permanenti dei ruoli ad esaurimento istituiti con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304: in tali ruoli, dovrà confluire in un primo momento il personale dei ruoli di cui alla predetta legge;

— scissione del ruolo ispettivo ad esaurimento di cui alla tabella XII della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, nei ruoli « amministrativo » e « tecnico superiore », in quanto la permanenza in un unico ruolo di laureati in giurisprudenza ed in scienze agrarie si presenta in pratica non priva di inconvenienti, considerata la diversa preparazione professio-

nale dei singoli funzionari. È ovvio d'altra parte rilevare come è fortemente avvertita la necessità di disporre di personale direttivo in possesso di un titolo che consenta di assicurare il regolare svolgimento dell'azione amministrativa e dei compiti di polizia giudiziaria;

— istituzione di altri tre ruoli per il reclutamento di quel personale (aiuto analisti, archivisti, dattilografi e subalterni addetti ai laboratori) che si è reso indispensabile per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Servizio, non sembrando possibile affidare ad elementi estranei all'Amministrazione dello Stato atti per loro natura assolutamente riservati.

Con l'istituzione del ruolo degli « aiuto analisti » si intende dare un valido aiuto al chimico laureato, il quale per le analisi meno impegnative può avvalersi della collaborazione dell'aiuto analista;

— l'inquadramento nei nuovi ruoli, nella prima fase di entrata in vigore della presente legge, di personale che già da diversi anni lodevolmente svolge la propria attività nel Servizio o che svolga gli stessi compiti presso altre Amministrazioni ovvero ancora che abbia acquisito una documentata, specifica competenza professionale, al fine di rendere immediatamente funzionale il Servizio.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della legge, valutato per l'esercizio finanziario 1967 in circa lire 800 milioni, si potrà far fronte mediante le maggiori entrate relative all'esercizio stesso oppure mediante il prelevamento della predetta somma dall'apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, per i provvedimenti in corso di perfezionamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria, al fine di procedere al riordinamento e all'adeguamento dei ruoli del personale che svolge i compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Il decreto dovrà prevedere:

1) l'istituzione, oltre al ruolo di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304:

di un ruolo amministrativo (carriera direttiva);

di un ruolo tecnico superiore (carriera direttiva);

di un ruolo tecnico (carriera di concetto);

di un ruolo degli aiuto analisti (carriera di concetto);

di un ruolo degli assistenti tecnici (carriera esecutiva);

di un ruolo del personale esecutivo (carriera esecutiva);

di un ruolo del personale ausiliario (carriera del personale ausiliario);

2) la determinazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale delle singole carriere e la estensione agli impiegati appartenenti ai ruoli « tecnico » e « degli assistenti tecnici » delle vigenti disposizioni che consentano il passaggio da carriera a carriera;

3) l'attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto ai servizi di vigilanza ed analisi, con esclusione di quello che riveste qualifica di direttore di divisione o equiparata, ovvero qualifica superiore.

4) la possibilità di destinare il personale di cui al punto 1), ad eccezione di quello con qualifica di direttore di divisione e di ispettore generale del ruolo amministrativo, a prestare servizio presso gli Istituti di vigi-

lanza di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033;

5) il passaggio del personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti per il Servizio di repressione delle frodi con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, nei corrispondenti ruoli di cui al punto 1), tenendo conto del titolo di studio posseduto, nonché della qualifica attualmente rivestita e dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite;

6) la possibilità che nella prima attuazione della presente legge, e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, venga inquadrate:

a) nei ruoli di cui al punto 1) e nella qualifica corrispondente a quella rivestita o a quella immediatamente superiore, purché in questo secondo caso abbia una anzianità di qualifica di almeno tre anni, e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica acquisite, il personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, in possesso, del prescritto titolo di studio, alla data del 30 giugno 1966, esplicava da non meno 5 anni la sua opera per il Servizio di repressione delle frodi;

b) nei posti delle qualifiche iniziali del ruolo degli analisti, previsto dalla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e dei ruoli tecnico, degli assistenti tecnici e del personale esecutivo di cui al punto 1) della presente legge, il personale che da data anteriore al 31 dicembre 1961, e senza soluzione di continuità, presta la propria opera per il Servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, purché in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione all'impiego statale, ad eccezione di quello relativo alla età, che viene fissato nel limite massimo di 55 anni, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite;

c) in uno dei posti disponibili di direttore di divisione, una persona estranea alla Amministrazione dello Stato che, munita del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale, ad eccezione dell'età, fissata nel limite massimo di anni 55, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite, al 30 giugno 1966 abbia prestato la sua opera per il Servizio di repressione delle frodi per un periodo di tempo non inferiore a 12 anni, svolgendo funzioni direttive;

7) la possibilità che un terzo dei posti della qualifica di direttore analista capo e la metà dei posti di direttore analista superiore di cui alla tabella IV annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge o dopo

l'espletamento dei concorsi banditi precedentemente a tale data, possano essere attribuiti, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge e mediante esami per titoli e per colloquio, a personale appartenente a ruoli organici di altre amministrazioni dello Stato che, in possesso del prescritto titolo di studio, rivesta qualifica corrispondente a quella da conferire o a personale che da almeno 5 anni abbia conseguito la libera docenza in chimica bromatologica, in industrie agrarie o in chimica agraria;

8) la possibilità che il personale estraneo all'Amministrazione ed inquadrato ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del precedente punto 6), riscatti, ai sensi delle vigenti disposizioni ed ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario;

9) l'abrogazione degli articoli 17, primo comma, e 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dal provvedimento che sarà emanato ai sensi della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1967, in lire 800 milioni, si farà fronte mediante le maggiori entrate relative all'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.